


Oggetto: Assistenza per stato di bisogno
Anno 2010

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
ORDINE AVVOCATI DI
NAPOLI



Si comunica che l'importo entro il quale codesto Consiglio dell'Ordine potrà proporre erogazioni assistenziali per chi versa in stato di bisogno ai sensi dell'art. 1, punto a, del Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza, ammonta - **per l'anno 2010 - a € 269.319,94.**

Si ricorda l'adempimento previsto dall'art. 6, comma 2, secondo il quale ciascun Ordine, entro sessanta giorni dalla presente comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti, tale importo e le modalità per accedere alla erogazione.

L'assistenza è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine competente, che, ai sensi dell'art.3, dovrà considerare i redditi dei componenti il nucleo familiare dell'istante, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti quello della proposta erogazione; per le proposte deliberate dal Consiglio nell'anno 2010 i redditi non dovranno essere superiori a € 30.999,00, aumentati di € 10.333,00 (pensione minima vigente nel 2009) per ogni componente il nucleo familiare oltre il numero di quattro.

In relazione allo stanziamento del corrente anno **2009**, si ricorda che le proposte motivate dovranno essere deliberate dal Consiglio dell'Ordine entro il 31 dicembre c.a. e dovranno pervenire alla Cassa entro e non oltre il 31 marzo 2010.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Dott. Aldo Cavadini)

Seel 21/10
OR
Ces Ferrare

CASSA
NAZIONALE
DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA
FORENSE

Via E.Q. Visconti 8
00193 Roma

centralino
06 36205494-206

fax
06 36205254

sito internet
www.cassaforense.it

cod. fiscale
80027390584

ROMA

30/11/2009

PROT

2009/155633

ALL.N.

proporre l'erogazione, anche in assenza di domanda.

Art. 5

I Consigli dell'Ordine trasmettono alla Cassa copia delle proposte di assegnazione motivate. Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione delle proposte, la Giunta Esecutiva della Cassa, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, i chiarimenti e la documentazione ritenuti opportuni, dispone la trasmissione ai Consigli dell'Ordine, a mezzo della Banca cassiera, degli importi di volta in volta deliberati in favore degli assistiti, nei limiti del fondo loro destinato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 6

- 1. La Cassa comunica annualmente, entro il 31 marzo, ad ogni Consiglio dell'Ordine, l'importo entro il quale potranno essere proposte erogazioni assistenziali; tale importo è determinato per ciascun Ordine, in relazione al numero degli iscritti alla Cassa alla data del 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio.*
- 2. Ciascun Ordine, entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, deve portare a conoscenza dei propri iscritti, l'entità di tale importo e le modalità per accedere alla erogazione.*
- 3. La Giunta Esecutiva della Cassa, in via straordinaria, potrà deliberare, in situazione di particolare gravità ed urgenza, la erogazione del trattamento di assistenza anche oltre i limiti del fondo attribuito al Consiglio dell'Ordine al quale appartiene l'iscritto, fino a un massimo pari al fondo medesimo.*

Art. 7

- 1. Saranno imputate in conto dell'importo annualmente attribuito a ciascun Consiglio dell'Ordine le somme erogate relativamente alle proposte deliberate entro il 31 dicembre di ciascun anno.*
- 2. Le proposte di erogazione devono pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno*